

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1692

**Adozione definitiva dello schema di Regolamento Regionale “Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia”.**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio ” all'art. 13 (*Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento*) dispone che la Regione regolamenta, tra l'altro, i “richiami vivi per la caccia da appostamento consentiti”.

L'art. 58 della predetta normativa regionale (n. 59/2017) al comma 2 statuisce che “*restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione*”.

L'art. 6 del Regolamento Regionale (R.R.) n. 11 del 25.09.2003, pubblicato sul BURP n. 110/2003, disciplina i “Richiami vivi per la caccia da appostamento consentiti”.

Nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 59/2017, si ritiene, a seguito di specifica richiesta evidenziata in più circostanze in ultimo in seno alla riunione del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale del 22 luglio 2021, di procedere ad integrare il precitato art. 6 del R.R. n. 11/2003 con uno specifico nuovo comma 5bis) che consente l'utilizzo come richiami vivi anche dei derivati domestici del colombo e dell'anatra, nei termini di cui all'allegato A).

Con deliberazione n. 1509 del 27 settembre 2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento Regionale “*Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia*”, composto di nr 01 articoli – nr. 01 pagine.

La competente II° Commissione Consiliare, nella seduta del 13.10.2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1509/2021 “Regolamento Regionale n. 11 del 25.09.2003 “Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia”: integrazione”.

Pertanto, per quanto sin qui esposto, necessita procedere ad adottare definitivamente l'allegato Regolamento Regionale denominato “**Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia**”, nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante dello stesso.

### **Garanzie di riservatezza**

*“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”*

### **Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e art. 13 della L. R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:

- di adottare in via definitiva, per quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, il Regolamento Regionale avente ad oggetto **“Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia”**, riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.c) della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, all’emanazione dell’anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **Il Responsabile di PO**

Sig. Giuseppe Cardone

#### **Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità**

dr. Benvenuto Cerchiara

#### **Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio

2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,  
Sviluppo Rurale ed Ambientale**  
Prof. Gianluca Nardone

**L'Assessore regionale all'Agricoltura**  
Dr. Donato Pentassuglia

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di fare propria la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente richiamata;
- di adottare in via definitiva, per quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, il Regolamento Regionale avente ad oggetto "Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.c) della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .

**Il Segretario generale della Giunta**  
ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**  
MICHELE EMILIANO

**Allegato A)****REGOLAMENTO REGIONALE**

**“Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia”.**

**Art. 1****(Integrazione all’art. 6 del R.R. n. 11/2003)**

1. Dopo il comma 5) dell’art. 6 aggiungere il seguente comma:  
5bis) E’ consentito l’utilizzo, come richiami vivi, dei derivati domestici del colombo e dell’anatra, provenienti da allevamento e regolarmente inanellati.

Il presente Allegato A) è composto  
da n. 01 (uno) fogli – n. 01 facciate.

Il Dirigente della Sezione

(dr Domenico Campanile)



Campanile  
Domenico  
19.10.2021  
09:24:21  
GMT+00:00